



News del 16.02.2023

CERTIFICAZIONE UNICA 2023 ENTRO IL 16 MARZO 2022

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Premessa

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo 2023**, i **modelli CU** adottati dall'Agenzia delle Entrate relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi con riferimento all'**anno di imposta 2022**.

Tale adempimento riguarda anche le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che erogano compensi per prestazioni eseguite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione di € 10.000,00 e, quindi, non siano stati assoggettati a ritenuta**.

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai "collaboratori sportivi" nell'anno solare precedente.

Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone del:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Certificazione Unica 2023** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.


Scadenze termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023.

Come ormai chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 16 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alle CU contenenti redditi dichiarabili attraverso la presentazione del Modello 730 precompilato.

La trasmissione telematica delle CU contenenti, invece, redditi esenti o non dichiarabili mediante la

dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio redditi di lavoro autonomo abituale) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023, senza l'aggravio di alcuna sanzione **pur dovendo, comunque, consegnare la Certificazione al percipiente entro il 16 marzo 2023.**



Modalità di trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate

Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

In tal caso l'intermediario è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera;
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso



periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2023 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori di redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, ove ciò non fosse possibile, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le sanzioni previste per l'omessa o tardiva consegna delle CU.

Sanzioni

E' prevista una **sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CU 2023

1. Esempio di CU rilasciata a sportivo dilettante che non ha superato il limite dei 10.000 euro

➤ **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 1.000,00**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
	1 N			
DATI FISCALE	2 Anno	3 Anticipazione	4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
			1.000,00	
	6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto
INDICARE CODICE 22	22	1.000,00		
	10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	
	13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto	
				Imponibile anni precedenti

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:

N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00 (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR). L'importo deve essere inoltre riportato nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22** - *redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito*.

Nel **punto 7** va ripetuta l'importo indicato nel punto 4 ovvero somme che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percepiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

2. Esempio CU a sportivo dilettante che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma

➤ **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 11.000,00**

Importo esente	€ 10.000,00
Importo imponibile	€ 1.000,00
○ Ritenuta Irpef 23%	€ 230,00
○ Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73%	€ 17,30
○ Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90%	€ 9,00
Netto corrisposto	€ 10.743,70

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale 1 N			
TIPOLOGIA REDDITUALE		2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto 11.000,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
DATI FISCALI		6 Codice 22	7 Altre somme non soggette a ritenuta 10.000,00	8 Imponibile 1.000,00	9 Ritenute a titolo d'acconto
		10 Ritenute a titolo d'imposta 230,00	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	
		13 Addizionale regionale a titolo d'imposta 17,30	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto	
		16 Addizionale comunale a titolo d'imposta 9,00	17 Addizionale comunale sospesa	18 Imponibile anni precedenti	
INDICARE CODICE 22					

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:

N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, comprensivo anche delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR), che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22 - redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito**.

Nel **punto 7** va indicato l'importo di euro 10.000,00, che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR non costituisce reddito imponibile per il percepiente e, pertanto, non viene assoggettato a ritenuta.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e la somma non soggetta a ritenuta indicata nel punto 7.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno ovvero le ritenute operate sulle somme oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.658,28.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

3. Esempio CU rilasciata a professionista in regime forfetario ex art. 1, L. 190/2014

➤ **Compenso corrisposto nel corso dell'anno = € 1.000,00**

Imposta di bollo addebitata al cliente = € 2,00

Contributo integrativo 4% addebitato al cliente = € 40,00



Via Vitorchiano 113
00189 Roma
Tel. +39 06 33481301
fip.it

sportelloaffiliate@fip.it

#italbasket

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 A				
DATI FISCALI		Anno 2	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4 1.002,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5 <input type="checkbox"/>
		Codice 6 24	Altre somme non soggette a ritenuta 7 <input type="checkbox"/>	Imponibile 8 1.002,00	Ritenute a titolo d'acconto 9 <input type="checkbox"/>

Nel punto 1 va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

Nel **punto 4** vanno indicate le somme deve essere riportato l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nelle CU.

In risposta all'interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari, per tale ragione l'importo del bollo deve essere sommato al totale del compenso corrisposto.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 24** - compensi non assoggettati a ritenuta, che costituiscono comunque reddito per il percepiente, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014

Nel **punto 7** vanno indicate le somme indicate nel punto 4 che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Esempio CU rilasciata a professionista soggetto a ritenuta del 20%

➤ **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 1.050,00**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME ESIGUTE		Causale			
TIPOLOGIA EDDITUALE		1			
A		2	3	4	5
IMPOSTA FISCALE		Anno	Anticipazione	Montante lordo compiuto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
				1.050,00	
Codice		Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
6		7		8	9
				1.050,00	210,00
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese		Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10		11		12	
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13		14		15	



Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato nelle CU.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile, che nel nostro caso corrisponde all'importo indicato nel punto 4.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

5. Esempio CU rilasciata a lavoratore autonomo occasionale senza superamento del limite previdenziale di esenzione di € 5.000,00

➤ **Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 1.000,00**

Somme soggette a ritenuta d'acconto del 20% = € 200,00

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale 1 M			
DATI FISCALI		2	Anno	3	Anticipazione
				4	Ammontare lordo corrisposto
				1	1.000,00
				5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
				6	Codice
			7	8	Altre somme non soggette a ritenuta
				9	Imponibile
					1.000,00
					Ritenute a titolo d'acconto
					200,00

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato:

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile, che nel nostro caso corrisponde all'importo indicato nel punto 4.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.